

Mario Caravale

In ricordo di Aldo Mazzacane

Il 29 febbraio scorso ci ha lasciato Aldo Mazzacane, uno dei più sensibili, colti ed innovativi storici del diritto dei nostri giorni. Allievo di Bruno Paradisi, alla sua scuola aveva assunto il profondo interesse per la ricostruzione dell'ambiente culturale, filosofico, politico in cui si muovevano i giuristi del passato, portando ciascuno il proprio particolare contributo. E alla scuola di Paradisi era venuto anche a contatto con altri studiosi, come Vincenzo Piano Mortari e Raffaele Ajello, i quali si erano allontanati dall'indirizzo ancora dominante nella storiografia giuridica del nostro paese, prevalentemente ancorata al mondo medievale e alla dottrina italiana, indirizzando le loro ricerche il primo alla giurisprudenza francese, il secondo alla cultura riformatrice dell'Illuminismo. Influenze decisive, tutte queste, per la sua formazione culturale, la quale, comunque, maturò ben presto una decisa insofferenza per l'indirizzo storiografico neoidealista e una consapevole attenzione alla concreta realtà sociale e alla dialettica interna delle sue componenti, realtà sociale che la giurisprudenza interpretava e inquadrava.

Le sue scelte storiografiche appaiono già chiare nei primi saggi da lui pubblicati; ed erano scelte per più versi originali. Innanzi tutto per l'oggetto della ricerca, quella giurisprudenza tedesca della prima età moderna che fino ad allora aveva trovato in Italia un'attenzione marginale, poi per l'impostazione metodologica che presentava la dottrina giuridica da un canto inquadrandola nell'ambiente intellettuale e religioso del mondo tedesco, segnato dalla diffusione della cultura rinascimentale e dall'affermazione delle confessioni protestanti, dall'altro leggendola in diretto rapporto con la concreta realtà sociale, caratterizzata dalla dialettica tra il ceto mercantile cittadino e la tradizionale aristocrazia fondiaria e territoriale. Mazzacane, in altre parole, si rivolgeva alla giurisprudenza tedesca del Cinquecento intendendola sia come aspetto rilevante della complessiva cultura del periodo, sia come interprete della società a lei contemporanea. *Umanesimo e sistematiche giuridiche in Germania alla fine del Cinquecento: Johannes Thomas Freigius negli anni della formazione intellettuale*, apparso negli *Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici* del 1970, *Umanesimo e sistematiche giuridiche in Germania alla fine del Cinquecento: "equità" e "giurisprudenza" nelle opere di Hermann Vultejus*, e *Scienze naturali matematiche e giurisprudenza* entrambi pubblicati nello stesso anno nel numero degli *Annali di storia del diritto* che porta la data 1968-69, *Contrasti di scienza e rivalità accademiche in una lite del secolo XVI*, inserito in *Ius commune* sempre nel 1970 costituiscono le premesse per il volume *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. XVI*, pubblicato nella collana *Ius nostrum* nel 1971. Ricerche fondate su una solida conoscenza della storiografia e su approfondite indagini in archivi tedeschi, ricerche che ricostruiscono la complessità e la vivacità culturale della giurisprudenza germanica, ricca di suggestioni e stimoli intellettuali ed al contempo impegnata ad interpretare e a legittimare le molteplici e varieguate espressioni del mondo sociale. In questo quadro veniva collocata, in particolare, la riflessione di Johann Thomas Frey, della quale era seguita l'evoluzione in rapporto alle acquisizioni della cultura

contemporanea e all'emersione di conflitti sociali. "Basilea" – scriveva, ad esempio, Mazzacane in merito a questa città dove Freigio operò alla fine degli anni '60 del secolo XVI – "divenne uno dei centri principali d'irradiazione, in tutta l'Europa settentrionale, di un indirizzo scientifico che collegava, sulla base di un sicuro fondo erasmiano, le ragioni cosmopolitiche dell'umanesimo aristocratico di un Alciato con gli interessi cittadini e 'borghesi' della duttile pedagogia di uno Zasio. Per questi motivi, Basilea fu a lungo tra le sedi essenziali di una scienza giuridica in cui si univano alla solida conoscenza degli antichi interpreti una viva esperienza della filologia umanistica e delle arti 'sermocinali' ed un forte impegno religioso, nel quale si riassumeva il maggior senso 'civile' di questo sapere. Essa rappresentò insieme il centro esemplare d'uno studio del diritto il cui tratto più caratteristico fu l'acuto *ethos* pratico ed il vivo senso pedagogico, che restò invece estraneo, in larga misura, al rigore logico delle ricerche rivolte ad una nuova fondazione teorica della giurisprudenza. La polemica di Freigio si inseriva in maniera diretta in questo ambito di ricerche e di discussioni e ne ripeteva egualmente gli accenti e i limiti" (p. 83). In breve, Mazzacane leggeva la riflessione scientifica della giurisprudenza di età intermedia con metodo storico, quale espressione – cioè – del momento culturale, sociale, politico nel quale era formulata.

Si trattava di un'impostazione metodologica che comportava necessariamente la conoscenza della società in cui la dottrina presa in esame si esprimeva, una conoscenza che richiedeva il sostegno di una solida cultura, vasta ed articolata, non limitata al solo campo del diritto. Tale impostazione metodologica, però, in quegli anni trovava scarsi consensi nella storiografia giuridica italiana. Mazzacane lo rilevò polemicamente nel saggio *Problemi e correnti di storia del diritto*, apparso nel 1976 nella rivista *Studi storici*, nel quale contestò la sostanziale impermeabilità della storiografia giuridica italiana ad indirizzi, come quello marxista e l'altro della storia materiale, che erano seguiti correntemente negli altri settori della ricerca storica con risultati di significativo rilievo scientifico. A suo vedere "la storiografia giuridica medievale e moderna... ha conservato in Italia, sino ad epoche recentissime, molte delle caratteristiche tecniche ed ideologiche che aveva assunto tra la fine del secolo scorso e i primi decenni del Novecento" (p. 7), oscillando, con rare eccezioni, tra "un fragile filologismo" erudito e ricostruzioni teoriche astratte della giurisprudenza, esaminata come scissa da ogni rapporto con la specifica realtà concreta che interpretava, intesa come diretta a definire istituti giuridici concepiti "sul modello del diritto vigente" e letti utilizzando "concetti elaborati sulla base della scienza giuridica contemporanea" (pp. 15 s.). Ne derivava una storiografia giuridica segnata dal "carattere metastorico delle analisi, che si esprime in un singolare effetto di contemporaneità, per cui tutte le fonti possono essere lette come su un piano omogeneo, scandito secondo ritmi puramente logici, giungendo di fatto ad una eternizzazione del presente e ad una modernizzazione del passato". Una pesante influenza del pandettismo nella storiografia giuridica di età intermedia, dunque, che impediva, a suo giudizio, "ogni storicizzazione effettiva degli istituti e delle categorie giuridiche" e portava a sostenere "un'astratta costanza formale" per tutte le epoche (p. 17).

Alle origini dell'indirizzo storiografico ancora dominante era, rilevava Mazzacane, Friedrich Carl von Savigny; e alla sua opera egli volse pertanto la sua attenzione. Nel saggio *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli 1974 sostenne che "la storia del diritto si poneva per Savigny come il fluire lento e costante di una tradizione

spirituale, radicata essenzialmente in una cultura, ed anzi... quasi soltanto in una tradizione letteraria, in una sequenza di libri e di manoscritti. La storia del diritto si risolveva perciò del tutto naturalmente nella storia delle sistemazioni scientifiche del diritto romano, inteso come la più alta espressione dell'esperienza giuridica e delle elaborazioni e perfezionamenti via via compiuti dai suoi interpreti". In sostanza "la storicità del diritto risiedeva agli occhi di Savigny innanzi tutto nella continuità d'una tradizione che trae le sue origini dalla realtà del 'puro' diritto romano... e si perpetua in una costanza ininterrotta, che trova il suo fondamento e le sue scansioni nell'unitario sviluppo della società e della scienza giuridica europea". Il modello metodologico trasmesso da Savigny alle successive generazioni di studiosi era, dunque, quello di una "storia del diritto come storia della scienza giuridica e dei suoi 'metodi'; continuità d'una tradizione culturale, come motore d'ogni processo, in una sostanziale esclusione d'ogni frattura e nel drastico ridimensionamento di tradizioni alternative". Era, in sostanza, "uno storicismo cui mancava sostanzialmente una teoria effettiva della processualità del mondo storico, rivolto piuttosto alla conservazione degli istituti e degli ordinamenti, che non all'identificazione del loro interno dinamismo; nel quale funzione del diritto e delle leggi sembrava più quella di sancire ciò che è già tradizione, che non ad introdurre una nuova razionalità" (pp. 21 s.).

A questa tradizionale lettura della dottrina giuridica come costruzione teorica sostanzialmente eterna perché disancorata dalla storia, Mazzacane continuò ad opporre una ricostruzione del pensiero giurisprudenziale come funzionale all'esigenza di sistemazione razionale e legittimante della realtà sociale ad esso contemporanea. E lo fece innanzi tutto volgendo ancora una volta alla dottrina germanica con il saggio *Hermann Conring e la storia della costituzione germanica*, pubblicato prima negli *Studi in onore di Bruno Paradisi*, III, Firenze 1982, successivamente, in versione rivista, in *Baronio storico e la Controriforma*, Sora 1982; poi prendendo in esame la giurisprudenza italiana, con il contributo *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"* scritto per la *Storia della cultura veneta*, III, 1, Venezia 1984 e, ancora, con l'articolo *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, nel volume miscelaneo *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli 1987, da lui stesso curato. Sempre nel 1987 coordinò insieme con Pierangelo Schiera presso l'Istituto storico italo-germanico di Trento un seminario sull'*Enciclopedia giuridica italiana*, i cui atti furono pubblicati, per la cura dei due coordinatori, nel quaderno 29 del medesimo Istituto dal titolo *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990. Nella *Nota introduttiva* al volume Mazzacane sottolineava il contributo dell'*Enciclopedia* alla sistemazione ordinata delle conoscenze e il conseguente significato eminentemente pratico dell'opera. Essa "istituiva un nesso tra il catalogo del sapere e le forme della sua organizzazione; presentava, sia pure in proporzione diversa, l'inventario delle conoscenze consolidate insieme con qualche curiosità o residuo che si pretendeva presto archeologico e con la prefigurazione di sviluppi possibili per la ricerca e la legislazione. Per quanto nascosta dietro la veste del tecnicismo, e benché indefiniti, in larga misura restassero gli ambiti di progettualità, la proposta di un ordine vi si manifestava egualmente, suscitando tra i percorsi liberi e gli accostamenti casuali gli itinerari di fatto obbligati, tra emergenze marcate e tipologie che ottimizzavano sia gli specialismi sia le commistioni sincretiche" (p. 11).

La lettura della giurisprudenza come espressione della cultura e della vicenda

sociale del periodo in cui veniva formulata costituisce, poi, il fondamento dell'interesse di Mazzacane per l'opera di Giovanni Battista De Luca, interesse espresso in vari studi iniziati con il saggio *Giambattista De Luca e la "Compagnia d'uffizio"* — apparso prima in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, Bologna 1989, poi, in versione tedesca, in *Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter*, Berlin 1994 —, proseguiti con la voce *De Luca, Giovanni Battista* del *Dizionario biografico degli Italiani*, XXXVIII, Roma 1990, e quindi con l'articolo *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G.B. De Luca*, pubblicato in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna*, Bologna 1994. Nella biografia di De Luca Mazzacane metteva in luce che il giurista del secolo XVII aveva sostenuto sin dagli anni della sua giovinezza la necessità di “ristabilire il rapporto della giurisprudenza con le umane lettere, con la storia e con la politica, ridefinire il suo ruolo nell'enciclopedia delle scienze, e soprattutto superare la grave scissione e quasi l'opposizione tra studio teorico e pratica del foro, tra professori e causidici. La realtà stessa degli ordinamenti era profondamente mutata nel corso dei tempi e con essa il sistema delle fonti nell'età del tardo diritto comune... Il primato del diritto romano era ormai tramontato, le fonti normative si erano complicate e moltiplicate, e così le materie maggiormente trattate nel foro, tra le più ‘alte’ e le più ‘nobili’, come le feudali e le giurisdizionali” (p. 341). Ed aggiungeva che con il *Theatrum veritatis et iustitiae* (pubblicato a Roma nel 1679) De Luca “fissava un'immagine dell'ordinamento più mossa e realistica rispetto alla tradizione ormai stanca delle scuole romanistiche... affermava una visione della giurisprudenza non come scienza di veri, bensì come arte del ‘probabile’ e del ‘praticabile’, fondata sulla ricognizione di luoghi e di circostanze, perché profondamente convinta della relatività delle norme nello spazio e nel tempo, rivolta ad un largo pubblico di amministratori e di governanti, di ‘principi, signori e magistrati’. Un'arte, dunque, nutrita di sensibilità storica e politica, fornita di un rinnovato e solido impianto teorico e dottrinale, orientata sulla ‘pratica’ e ad essa diretta...che sottolineava il valore scientifico dell'esperienza, l'irrinunciabilità del momento operativo, il rilievo metodologico del probabilismo” (p. 344).

La lettura storica della dottrina continuò ad improntare i suoi studi successivi, alcuni riguardanti temi già toccati in precedenza — come i saggi su Savigny (*I corsi inediti di “metodologia giuridica” di Friedrich Carl von Savigny*, in *Index*, 1991; *Jurisprudenz als Wissenschaft*, in *F.C. von Savigny, Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842*, Frankfurt a.M. 1993), su De Luca (*Jus commune. Gesetzgebund und Interpretation der höchsten Gerichtshöfe*, in *Werke des De Luca*, Berlin 1999; l'edizione dell'opera di De Luca, *Dello stile legale*, da lui curata e pubblicata a Bologna nel 2010), sulla giurisprudenza tedesca del Cinquecento (*Methode und System in der deutschen Jurisprudenz des XVI. Jahrhunderts*, in *Entwicklung der Methodenlehre*, in *Rechtswissenschaft und Philosophie*, Stuttgart 1998) —, altri dedicati ad argomenti nuovi e a periodi più recenti. La dottrina dell'Ottocento, ad esempio, è presa in esame in *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994; in *Una scienza per due regni. La penalistica napoletana della Restaurazione*, apparso nei *Materiali per una storia della cultura giuridica*, del 1995; in *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2001, mentre a problemi del Novecento sono dedicati *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden Baden 2002 e *Das “Statuto dei Lavoratori” dreissig Jahre später. Ein Bericht*, in *Recht und Justiz im*

gesellschaftlichen Aufbruch (1960-1975), ibid. 2003.

Una vastissima produzione, dunque, quella di Mazzacane, alla quale bisogna aggiungere le numerose ed importanti voci da lui compilate per il *Dizionario biografico degli Italiani* e per *Juristen. Ein biographischen Lexikon*, le tante raccolte di saggi da lui curate, le molteplici edizioni di testi editi ed inediti. Nell'annunciare la scomparsa di Mazzacane Guido Melis ha tracciato di lui un commosso ricordo, sottolineando in particolare "la sua intelligenza, la sua cultura profonda, il suo garbo inimitabile di antico signore meridionale": parole che esprimono sentimenti condivisi da tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di conoscere Aldo, di essere stato suo amico e collega, di aver tratto dai suoi discorsi e dai suoi scritti sollecitazioni a riflettere sulla validità di concetti e di metodi storiografici prevalentemente condivisi. Ed è vero quello che dice Melis: dal 29 febbraio scorso "siamo tutti più poveri".